

Delibera n. 30/2021

Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall'articolo 37 del medesimo decreto. Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. – Società di Progetto Brebemi S.p.a. Avvio del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 marzo 2021

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede "a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti";
- il comma 2, lettere b) e c), in virtù dei quali l'Autorità provvede "a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori" (lettera b), nonché "a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)" (lettera c);
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede "a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto";
- il comma 2, lettera g), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale l'Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede tra l'altro "a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;
- il comma 3, lettera b), secondo cui l'Autorità "determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate";



VISTO

l'articolo 1, comma 979, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, che ha, tra l'altro, stabilito che "le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato";

CONSIDERATO

che, in forza del richiamato disposto di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 296/2006, è stata costituta in data 19 febbraio 2007 la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. (di seguito: CAL) quale soggetto Concedente, tra l'altro, della tratta autostradale assentita in concessione a Società di Progetto Brebemi S.p.a.;

VISTO

l'articolo 43 del citato d.l. 201/2011, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), del d.l. 109/2018;

VISTA

la delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha approvato la misura di regolazione, di cui all'allegato 1 della delibera stessa, in materia di definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;

VISTA

la delibera n. 16/2019 del 18 febbraio 2019, con la quale l'Autorità ha avviato, in forza del disposto di cui al vigente articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, un procedimento volto alla definizione del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni vigenti di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011, come richiamato dall'articolo 37 del medesimo;

CONSIDERATO

che, nella citata delibera n. 16/2019, si prevedeva che "per i rimanenti rapporti concessori in corso, l'Autorità debba provvedere con successive deliberazioni alla scadenza dei relativi periodi regolatori o al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui al citato articolo 43, sulla base della medesima metodologia tariffaria";

VISTE

le delibere nn. 64/2019, 65/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 71/2019, 72/2019, 73/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 77/2019, 78/2019 e 79/2019, del 19 giugno 2019, di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2019, la delibera n. 29/2020 del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto "Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 176/2019 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. — Tangenziale Esterna S.p.a.", nonché la delibera n. 106/2020 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto "Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 70/2020 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica



Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. – Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.";

VISTA

la delibera n. 158/2020 del 15 settembre 2020, recante "Determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito da utilizzare nell'ambito delle procedure di aggiornamento o revisione delle concessioni autostradali vigenti, ai sensi dell'articolo 43 del d.l. 201/2011, nonché per le nuove concessioni";

CONSIDERATO

che, con riferimento al settore autostradale, l'Autorità è tenuta, in particolare, e in forza dell'espresso mandato di legge, oltre che, (i) a garantire condizioni di accesso "eque" e "non discriminatorie" all'infrastruttura autostradale da parte degli utenti e (ii) ad adottare, al fine del raggiungimento di tale obiettivo, "metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori", anche ad utilizzare, in via generale e senza eccezioni, il metodo del price cap e determinare, in concreto, e per ciascuna concessione, l'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale;

CONSIDERATO

che applicare a tal fine una metodologia tariffaria basata su criteri uniformi per tutte le concessioni risponde all'avvertita e precipua esigenza di promuovere la concorrenza, stimolare l'efficienza produttiva delle gestioni e determinare un contenimento dei costi per gli utenti, attraverso la fissazione di criteri economici elaborati con garanzia di indipendenza dagli interessi economici dei soggetti regolati (Corte Costituzionale, sentenza n. 41/2013);

RILEVATO

che l'Autorità ha approvato, in attuazione delle previsioni di legge, e a seguito di lunga e complessa istruttoria che ha contemplato la partecipazione dei soggetti portatori di interesse, un modello econometrico basato sulle "frontiere di efficienza", che consente di valutare il livello di efficienza produttiva delle gestioni e stimolare una concorrenza per confronto sulla base di analisi comparative effettuate a partire dai dati storici dei concessionari autostradali nazionali, finalizzate in particolare ad individuare i costi efficienti degli stessi in funzione di variabili tecniche ed economiche tipiche di ogni singola concessione, tra cui le estese chilometriche delle tratte autostradali esercite. Tale metodo, inizialmente posto a base della delibera n. 70/2016 per la definizione degli ambiti ottimali di gestione, è stato già utilizzato per stabilire i sistemi tariffari di pedaggio con la determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale nell'ambito delle delibere dell'Autorità n. 119/2017 del 28 settembre 2017, n. 73/2018 del 18 luglio 2018, n. 133/2018 del 19 dicembre 2018, nn. 64/2019, 65/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 71/2019, 72/2019, 73/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 77/2019, 78/2019 e 79/2019, del 19 giugno 2019, 119/2019 del 12 settembre 2019, 29/2020 del 12 febbraio 2020 e 106/2020 del 18 giugno 2020;



RITENUTO che, sulla base dei dati disponibili, desumibili anche dalla consultazione del sito

web istituzionale di CAL, risulta che, nell'ambito dei rapporti concessori vigenti di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011, rientra anche la Convenzione Unica

stipulata con Società di Progetto Brebemi S.p.a. in data 1° agosto 2007;

RITENUTO in applicazione del citato articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011,

come modificato dal d.l. 109/2018 cit., di avviare, per il suddetto rapporto concessorio, un procedimento volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio, secondo una metodologia tariffaria omogenea basata sul metodo del *price cap*, e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, da trasmettere al concedente CAL e al Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili per le determinazioni di competenza;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la

formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare gli articoli 4 e 5 (di seguito: Regolamento sui procedimenti

dell'Autorità);

VISTA la relazione illustrativa predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità;

RILEVATA la necessità, nell'ambito del suddetto procedimento ed in applicazione

dell'articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell'Autorità, di sottoporre a consultazione un sistema tariffario di pedaggio elaborato sulla base della

richiamata metodologia tariffaria omogenea;

RITENUTO di individuare nel 23 aprile 2021 il termine per la presentazione di osservazioni

ed eventuali proposte da parte degli interessati;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

- di avviare un procedimento volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, descritto nell'allegato A alla presente delibera, relativo alla Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. – Società di Progetto Brebemi S.p.A.;
- 2. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212477;
- 3. di indire una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4. i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento di consultazione di cui all'allegato A esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nell'allegato B



alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro e non oltre il termine del 23 aprile 2021;

- 5. il documento di consultazione e le modalità di consultazione, nonché la relazione illustrativa degli Uffici, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
- 6. il termine di conclusione del procedimento è fissato al18 giugno 2021.

Torino, 11 marzo 2021

Il Presidente Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)